

STATUTO

Articolo 1

Su iniziativa della PROVINCIA DI LOMBARDIA DEI FRATI MINORI CAPPUCINI ente Morale con sede in Milano, viale Piave n. 2, riconosciuto con R.D. 25 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1931 è costituita l'Associazione denominata

OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ODV

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore l'Associazione potrà assumere nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione ente del terzo settore e farne uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione si struttura come organizzazione di volontariato, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano e può svolgere la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo sociale, a favore di poveri, emarginati ed in genere delle persone bisognose. Per realizzare tali scopi l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente l'attività di interesse generale di cui alle lettere: a); b); c) e u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) assicurare assistenza gratuita e primaria accoglienza a persone bisognose di vitto, vestito e cure mediche, con particolare riferimento a servizi di mensa e igienico sanitari;
- b) favorire una promozione umana globale delle persone bisognose di vitto, vestito e cure mediche, con particolare riferimento a servizi di mensa e igienico sanitari;
- c) favorire una promozione umana globale delle persone bisognose: per cui potrà effettuare studi e ricerche con particolare attenzione ai problemi della casa e del lavoro, e organizzare corsi di formazione per volontari.


L'Associazione potrà divulgare notizie e informazioni inerenti la propria attività mediante pubblicazione su giornali periodici propri e di terzi.

Per i predetti scopi la Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, e offrire la propria assistenza gratuita in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione potrà inoltre promuovere tutte le attività che sono in armonia con la sua natura e si rivelano utili al perseguimento dei suoi fini statutari anche attraverso l'aiuto di realtà e di iniziative che ritenga meritevoli di sostegno.

Mercoledì 10/11/2017



L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle sopra indicate purché siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente individua con apposita delibera le attività diverse che l'Associazione potrà esercitare, attestandone il carattere strumentale e secondario delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 4

E' ammessa la presenza tra i soci di Organizzazioni di Volontariato e di altri enti del terzo settore o enti senza fini di lucro a condizione che questi ultimi non siano superiori al cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 5

Nella Associazione si distinguono i soci fondatori e soci ordinari.

a) Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione e fino a quando deterranno gli uffici di Ministro provinciale e suoi Consiglieri nella provincia dei Frati Minori Cappuccini Lombardi e coloro che deterranno in futuro di fatto e di diritto pro tempore gli uffici di Ministro Provinciale e suoi Consiglieri nella Provincia dei Frati Minori Cappuccini Lombardi.

b) Sono soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato e deve essere iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione del socio all'Associazione, motivando la deliberazione di rigetto e comunicandola agli interessati. Contro il provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà richiedere ai soci contributi annuali da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione implica per i soci la accettazione del presente statuto.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza diventare soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa versano un contributo periodico o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

La sottoscrizione di quote associative e la contribuzione in qualità di sostenitori comporta automaticamente l'abbonamento ai notiziari periodici diffusi dall'Associazione.

Articolo 6

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o causa di morte.

Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

- a) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non ottemperino alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, oppure alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che in qualche modo arrechino un danno materiale e morale all'Associazione e fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.

Articolo 7

L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) l'Organo di Controllo ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9

Mercedalouffi

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; è delegato dal Consiglio Direttivo a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e alla attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da quattro consiglieri nominati dall'Assemblea.

Dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili. La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente.

Potrà altresì delegare a propri componenti o a terzi i poteri per la gestione ordinaria di tali settori o iniziative.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare un ordine di bilancio consuntivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

In sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è convocata ordinariamente senza particolari formalità dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la approvazione del bilancio, o quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure infine ove ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

Articolo 13

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e del bilancio sociale ove redatto;
- agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- alla nomina e revoca del Presidente;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;

- allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento attribuito dal presente Statuto, dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza i membri del Consiglio Direttivo nominano un presidente di turno.

L'Assemblea elegge anche un segretario e se del caso due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina del Presidente dell'Associazione e del Vicepresidente;
- b. l'elezione dei restanti membri del Consiglio direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
- d. l'esclusione degli associati;
- e. la definizione di emolumenti per Consiglieri, Direttore operativo e Revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. le delibere in ordine a fusione, scissione, trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del/dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Mercedes Longhi



Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c..

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 18

Il patrimonio della Associazione è formato da:

- un fondo patrimoniale di lire 100.000.000.= centomilioni (ora corrispondenti ad euro 51.646,00);
- quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche,
- beni mobili e immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione,
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 19

L'esercizio finanziario si apre il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità identiche o analoghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe.

Articolo 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

Marcello Fagnoli

Roberto Fagnoli

